

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione, esaminato, nelle sedute del 30 maggio, dell'8, del 13, del 20, del 21 e del 22 giugno 2017 lo schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore (atto n. 417); tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 5 e il 14 giugno 2017 e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;

preso atto che lo schema del decreto legislativo in oggetto dà attuazione alla legge delega – in particolare all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) – disponendo il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

considerato che tale attività di revisione e riordino è finalizzata alla valorizzazione del contributo del Terzo settore allo sviluppo del Paese e alla sua tenuta sociale, ponendosi la predetta legge delega l'obiettivo di concentrare la tutela e la valorizzazione delle realtà effettivamente meritevoli rispetto al più vasto campo dell'associazionismo attraverso la predisposizione di una normativa volta a favorire tali realtà in termini fiscali e di semplificazione;

sottolineato come la riforma in oggetto non riguardi la totalità delle realtà presenti nel mondo dell'associazionismo in quanto, oltre alla tutela costituzionale della libertà di associazione, garantita dagli articoli 2 e 18 della Costituzione, rimangono in vigore gli articoli del libro primo, titolo II, del codice civile, che regolano la materia delle associazioni e delle fondazioni. Il Codice riguarda, quindi, gli enti che scelgono di aderire al Terzo settore e di iscriversi al Registro unico nazionale, che è condizione necessaria per l'applicabilità del Codice;

rilevato, in termini generali, come lo schema di decreto presenti un contenuto complesso, improntato sulla ricerca di un equilibrio tra le esigenze di riforma, da un lato, e il rispetto e la valorizzazione delle tante esperienze positive che esistono allo stato attuale nel Paese, dall'altro;

evidenziato, tuttavia, come non venga data piena attuazione agli obiettivi posti alla base della legge n. 106 del 2016 soprattutto perché, permanendo la normativa di carattere generale del codice civile, e prevedendo il Codice una serie di nuovi adempimenti burocratici decisamente onerosi, a fronte di vantaggi fiscali in continuità con il passato, una parte dei soggetti interessati potrebbe ritenere più vantaggioso rimanere nell'ambito della normativa dettata dal codice civile. Il fenomeno è particolarmente evidente per le associazioni sportive, per le quali è indubbio che la legge 16 dicembre 1991, n. 398, risulti più vantaggiosa; altrettanto si può ipotizzare per gli enti ecclesiastici;

osservato che, invece, rimane sostanzialmente non attuata la delega contenuta alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 Pag. 169 della legge n. 106 del 2016, concernente la revisione del codice civile, per le ragioni che saranno via via puntualizzate nel corso del parere;

rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema in esame, che:

l'articolo 5, nell'elencare le attività di interesse generale, contiene al tempo stesso alcune indicazioni alquanto restrittive, altre invece eccessivamente generiche. Inoltre, alcuni settori risultano assenti ovvero non chiaramente indicati, quali ad esempio la difesa dei consumatori – che non può essere ridotta a rappresentanza economica –, i settori dell'auto-aiuto e della mutualità – nei quali si stanno sperimentando modalità innovative di economia sociale anche grazie alla *sharing economy* –, la promozione delle politiche di genere, la lotta agli sprechi alimentari (legge n. 66 del 2016), il contrasto alla povertà (legge n. 33 del 2017) e alla povertà educativa, il contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* (legge n. 71 del 2017), le attività connesse all'attuazione della legge n. 112 del 2016, sul cosiddetto «Dopo di noi» (tutte attività, queste ultime, riconducibili a leggi approvate nel corso della presente legislatura, con un apporto rilevante della Commissione Affari sociali);

le definizioni delle attività di interesse generale sembrano sbilanciate nel senso di riferirsi agli enti erogatori di servizi piuttosto che a quelli di *advocacy*; inoltre, alcune definizioni sono diverse rispetto a quelle utilizzate nello schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (Atto n. 418);

appare incomprensibile il restringimento delle prestazioni socio-sanitarie – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) – alla sola erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in quanto porterebbe ad escludere attività di carattere solidaristico che non siano ricomprese nei LEA (quale ad esempio quella svolta da un ambulatorio odontoiatrico mobile rivolto alla cure gratuite in favore di persone disagiate, in quanto le cure dentali non sono ricomprese nei LEA); inoltre, l'uso della parola «prestazione» invece di «attività» tiene fuori dal perimetro del Terzo settore enti che storicamente ne fanno parte quali ad esempio quelli che si occupano della donazione gratuita di sangue o di organi (la prestazione, infatti, è la trasfusione, non la donazione);

la previsione delle attività ricreative e di quelle turistiche di interesse sociale – di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) e k) – sono suscettibili di creare un certo allarme presso le imprese profit che svolgono la propria attività in questi settori data la possibilità di abusi, ciò che induce a volerne precisare meglio l'ambito;

il riferimento all'agricoltura sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera s), rischia di generare dubbi interpretativi, in quanto pone rilevanti problemi di coordinamento con il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e 5, della legge n. 141 del 2015, sull'agricoltura sociale, ai sensi del quale la possibilità che le attività di agricoltura sociale individuate dalle predette lettere, di tipo imprenditoriale, possano essere svolte in associazione con soggetti non imprenditoriali del Terzo settore, non significa che l'apporto collaborativo di detti enti non imprenditoriali sia inquadrabile nell'ambito dell'agricoltura sociale;

l'articolo 8, nel prevedere l'obbligo di destinazione del patrimonio degli enti del Terzo settore all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indica una serie di comportamenti potenzialmente elusivi del divieto di distribuzione degli utili in riferimento soprattutto al personale, mentre nulla prevede circa i rischi conseguenti ad altri tipi di comportamenti quali ad esempio la creazione di più enti, emanazione del primo, o il rapporto con gli enti soci;

la previsione contenuta nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 8, in base alla quale si considerano distribuzione di utili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di mercato, anche a coloro che hanno effettuato Pag. 170 erogazioni liberali a favore dell'organizzazione e ai loro parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo grado, non sembra poter essere concretamente applicata nei confronti degli enti di dimensioni maggiori a cui verrebbe richiesto di sapere quale relazione intercorre tra un donatore, magari *on line*, e un utente;

l'articolo 11 prevede, per le imprese sociali, che l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, impedendo in tal modo un controllo adeguato sia sulla dimensione «sociale» che su quella «non lucrativa»; si ritiene che debba comunque permettersi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di verifica e di controllo, di intervenire, anche eventualmente prevedendo la doppia cancellazione;

all'articolo 12 – e, successivamente, agli articoli 32 e 35 – si impone a tutti gli enti la modifica della ragione sociale, che costituisce un adempimento burocratico costoso e inutile, ritenendosi invece più ragionevole ampliare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11, in merito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

un'ulteriore misura di semplificazione deriverebbe dalla soppressione dell'articolo 13, comma 3, in quanto non si comprende a che titolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe definire una modulistica comune in materia di bilancio quando la materia è regolata da norme civilistiche e, soprattutto, dalle esigenze del fisco;

sempre per evidenti ragioni di semplificazione, i bilanci di cui all'articolo 14 dovrebbero diventare il «contenitore» di tutte le informazioni richieste in diversi articoli dello schema di decreto

e che al suddetto registro, per ragioni di risparmio, dovrebbe essere inviata non più di una comunicazione annuale;

all'articolo 15, non appare appropriato l'utilizzo di termini quali «registro» o «libri» al posto di «elenco» e «verbale», ciò che suscita preoccupazioni da parte delle associazioni di piccole dimensioni. Occorrerebbe, inoltre, prevedere la gestione informatizzata dei libri sociali obbligatori;

l'articolo 17 sembra non essere conforme allo spirito della legge delega, di considerare la tutela dello *status* del volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato (ODV) – ex articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 106 del 2016 – in quanto, nella prima parte, si concentra più sugli enti che sui volontari, non distingue tra enti del Terzo settore e la specificità delle ODV, e non riconosce quanto di volontario ci sia nell'impegno per la vita associativa;

pur ritenendosi apprezzabile l'intento, dello stesso articolo 17, commi 3 e 4, di risolvere l'annosa questione dei rimborsi inserendo un tetto e ponendo in capo al singolo la responsabilità di rendicontare, si osserva tuttavia come, estendendo la possibilità del rimborso al volontario dalle sole ODV a tutti gli enti del Terzo settore, comprese quindi le imprese sociali e le cooperative, il rischio di abusi sia molto alto pur alla presenza del comma 5;

il comma 6 dell'articolo 17 andrebbe soppresso in quanto non riconosce la connessione esistente tra le attività di volontariato e l'impegno nella vita associativa;

fra le eccezioni di cui comma 7 dell'articolo 17, andrebbe aggiunto il riferimento alla legge n. 74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

la distinzione tra volontari occasionali e altri volontari dovrebbe essere tenuta presente nell'articolo 18 al fine di non gravare con oneri amministrativi, prevedendo forme collettive di assicurazione;

nonostante il Titolo IV rechi: «Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore», alle fondazioni non è dedicato specificamente alcun articolo; sono, Pag. 171 infatti, considerate solo quelle filantropiche, che costituiscono tuttavia solo una parte delle fondazioni, che rimangono, pertanto, sostanzialmente regolate – salvo che per l'acquisizione della personalità giuridica – dal codice civile, e tale scelta potrebbe causare in futuro notevoli problemi interpretativi;

gli articoli 21 e seguenti, che regolano in maniera eccessivamente puntuale l'organizzazione e la vita democratica degli enti del Terzo settore e non prevedono sostanziali distinzioni tra associazioni riconosciute e non riconosciute, parrebbero in contrasto con l'articolo 2 della legge delega, diretto a riconoscere l'autonomia statutaria degli enti e a semplificare la normativa vigente;

all'articolo 30, dovrebbero essere richiamati i parametri di cui all'articolo 31 per quanto riguarda i limiti al di sopra dei quali deve essere nominato un organo di controllo, al fine di non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società profit quali ad esempio le società a responsabilità limitata;

l'articolo 32, dedicato alle ODV, suscita perplessità sotto diversi profili, *in primis* con riferimento alla conformità rispetto all'articolo 5 della legge n. 106 del 2016, per cui si ritiene preferibile riprendere la definizione delle ODV recata dall'articolo 3 della legge n. 266 del 1991, considerata più chiara e più «valoriale» di quella meramente matematica proposta dal testo in esame;

l'articolo 32, inoltre, sembra non tenere presente che, a differenza dalle associazioni di promozione sociale (APS), le ODV sono costituite prevalentemente da soci volontari; pertanto, la natura stessa dell'ODV determina che il controllo dell'organizzazione sia nelle mani dei soci volontari. Diversi soggetti auditi hanno chiesto la soppressione del comma 2 o, almeno, che possano essere soci enti *no profit*, potendosi così considerare anche gli enti religiosi;

condivisibile all'articolo 32 il riconoscimento della specificità dell'organizzazione della protezione civile, altrettanta attenzione andrebbe data alle regole regionali quando impongano criteri di accreditamento delle ODV;

con riferimento all'articolo 33, in tema di risorse con cui gli enti del Terzo settore svolgono la propria attività, si evidenzia una distonia tra la previsione del comma 2, che prevede la possibilità

di ricevere contributi, anche pubblici, e quella del comma 3, ai sensi della quale essi possono ricevere dai beneficiari e dai terzi, compresi gli enti pubblici, solo il rimborso spese. Si ritiene che tale distonia vada risolta, che tale previsione vada meglio coordinata con quelle degli articoli 56, in tema di convenzioni, e 84, in tema di attività commerciale, e che vada mantenuto il precedente divieto di accettare soldi dai beneficiari;

l'articolo 33 suscita, inoltre, perplessità nella parte in cui dispone che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività delle ODV non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari, laddove la legge n. 266 del 1991 assumeva come parametro quello dei «limiti necessari al loro funzionamento oppure occorrenti a specializzare e qualificare l'attività svolta»;

in generale per il volontariato sarebbe opportuno il ripristino dell'articolo 17 della legge 266 che consentiva di riconoscere la possibilità all'interno dei contratti di lavoro di flessibilità per favorire la partecipazione alle attività;

l'articolo 35, nel definire le APS, le assimila sostanzialmente alle ODV, non evidenziandone la caratteristica principale – ovvero la dimensione mutualistica piuttosto che solidaristica, a differenza delle ODV, oltre ad escludere ingiustificatamente, tra le attività, il commercio equo e solidale, mentre include in maniera altrettanto ingiustificata gli ambiti della formazione universitaria e della ricerca e, al comma 3, pone un limite che risulta problematico, soprattutto per le associazioni sportive; Pag. 172

l'articolo 36 la cui rubrica è «risorse» concentra esclusivamente sul tema del personale e ci si chiede con quali risorse le APS potranno attivarsi, nulla viene poi previsto per contrastare il fenomeno delle associazioni in ambito ricreativo nelle quali a volte la dimensione di socio è limitata a una serata;

l'articolo 41, concernente le reti associative sembra trascurare la rappresentanza settoriale, che si riferisce agli enti aventi interessi comuni, negli stessi ambiti di attività, soprattutto per quanto riguarda l'interlocuzione con i ministeri competenti;

gli articoli compresi tra il 46 e il 54, concernenti il registro unico nazionale del Terzo settore, presuppongono la massima condivisione con le regioni, alle quali spetta la gestione operativa del registro, al fine di evitare il moltiplicarsi di regole non omogenee. Si rileva, inoltre, che tali articoli prevedono un numero eccessivo di comunicazioni al registro, che rischiano di tradursi in oneri particolarmente gravosi per gli enti del Terzo settore, mentre si ritiene che, a seguito dell'iscrizione, tutte le informazioni richieste dovrebbero essere contenute nel bilancio o nel rendiconto, se di natura economica, ovvero nel bilancio sociale o nella relazione prevista dall'articolo 13 se di altra natura, in modo che gli obblighi si riducano a un solo invio annuale;

le disposizioni recate dalle disposizioni comprese nel Titolo VII, che regolano i rapporti tra enti del Terzo settore ed enti pubblici (articoli da 55 a 57), sembrano complessivamente condivisibili, considerato che tali disposizioni non possono che muoversi entro i limiti posti dalla normativa europea e dal recente Codice degli appalti. Si ritiene necessario, tuttavia, prevedere, almeno per le materie richiamate dall'articolo 117 della Costituzione, il rispetto della normativa regionale, in particolare quando questa preveda forme di accreditamento degli enti del Terzo settore;

appaiono problematiche, in termini generali, le disposizioni recate dal capo II del Titolo VIII (articoli da 58 a 76), dedicato ai Centri di servizio del volontariato (CSV), alla luce dei principi posti dall'articolo 5 della legge n. 106 del 2016 quali: la democraticità delle associazioni a cui fanno capo i CSV e, di conseguenza, della loro federazione, il controllo sui CSV affidati agli organismi regionali tra di loro coordinati sul piano nazionale, l'efficientamento del sistema, al fine di far fronte alla riduzione delle risorse. Lo schema di decreto in esame, invece, prevede: la costituzione di una fondazione nazionale per la gestione a livello nazionale delle risorse e del controllo, spostando così sul livello nazionale funzioni esplicitamente assegnate a livello regionale; accorpamenti tra regioni; il ruolo subordinato ed esecutivo dei CSV, che sono pur sempre associazioni di associazioni;

in particolare, all'articolo 61 si confondono i limiti posti dalla legge all'attività dei CSV con

il contenuto dello statuto, rispetto al quale ad ogni associazione dovrebbe essere riconosciuto un certo margine di libertà; in base al comma 2 dell'articolo 61, sono assegnate all'organismo nazionale di controllo (ONC) funzioni che l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 106, assegna agli organismi territoriali di controllo (OTC); all'articolo 71, non si comprende la ragione dell'utilizzo dell'espressione: «purché non di tipo produttivo»; considerato, inoltre, il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza speciale del 31 maggio 2017; preso, altresì, atto dei rilievi espressi in data 21 giugno dalla VI Commissione (Finanze), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, che si recepiscono in parte, come condizioni ed osservazioni inserite nel presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 173

con le seguenti condizioni:
provveda il Governo a:
1) all'articolo 4, comma 1, inserire la formula già utilizzata all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le ONLUS, sostituendo le parole: «ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione» con le seguenti: «le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti»;
2) all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4»;
3) all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:
I) alla lettera a), sia inserito un riferimento anche alle leggi n. 104 del 1992 («Integrazione sociale e diritti delle persone handicappate»), n. 112 del 2016 (cosiddetto «Dopo di noi»), n. 33 del 2017 («Contrasto della povertà»), nonché alla legislazione regionale prodotta in materia;
II) alla lettera b), siano sostituite le parole: «prestazioni sanitarie» con le seguenti: «interventi sanitari» e siano soppresse le parole: «riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza»;
III) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla normativa regionale di riferimento»;
IV) alla lettera e), alla parola: «servizi» siano premesse le seguenti: «attività e» e, alla fine della lettera, siano aggiunte le parole: «nonché alla lotta allo spreco alimentare e alla promozione della donazione e alla distribuzione a fini di solidarietà sociale ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166»;
V) sia sostituita la lettera h) con la seguente: «promozione, finanziamento o conduzione diretta della ricerca scientifica di particolare interesse sociale»;
VI) alla lettera i), dopo le parole: «ricreative di interesse sociale» siano aggiunte le seguenti: «per finalità, utenza e contesto sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, del dono, dell'associazionismo, dell'imprenditorialità sociale, del consumo responsabile e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo»;
VII) sia sostituita la lettera l) con la seguente: «l) formazione extra scolastica di carattere formale e informale, contrasto della dispersione scolastica, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e contrasto della povertà educativa, nonché formazione professionale realizzata da

enti accreditati dalle regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali»;

VIII) sia sostituita la lettera o) con la seguente: «attività commerciali, produttive, di educazione e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile»;

IX) alla lettera w), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, promozione delle politiche di genere e tutela dei consumatori»;

X) alla lettera z), siano premesse le seguenti parole: «promozione della cultura della legalità e»; Pag. 174

XI) dopo la lettera z), sia aggiunta la seguente: «aa) sostegno e promozione di scambio e di aiuto reciproco anche attraverso le associazioni denominate «banche dei tempi», ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53», nonché interventi a sostegno della genitorialità;

4) all'articolo 6, sostituire le parole: «e strumentali» con le seguenti: «o strumentali» e aggiungere, in fine, le parole: «, comprensive dell'impegno gratuito e volontario»;

5) all'articolo 8 apportare le seguenti modifiche:

I) al comma 3, lettera a), siano sostituite le parole: «che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ed in ogni caso superiori a euro ottantamila annui» con le seguenti: «che operano nei medesimi settori o di analoga dimensione economica»;

II) al medesimo comma 3, sia soppressa la lettera d), in quanto concretamente inapplicabile;

6) all'articolo 14, comma 2, dopo la parola: «associati» aggiungere le seguenti: «non lavoratori»;

7) all'articolo 16, in analogia con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (AG 418), modificare il rapporto della differenza retributiva tra lavoratori dipendenti e dirigenti da uno a sei a uno a otto;

8) all'articolo 17, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Il volontario è colui che per sua libera scelta svolge attività a favore della comunità e del bene comune per fini di solidarietà anche per il tramite di un ente del Terzo settore mettendo a disposizione, in modo gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto, il proprio tempo, le proprie capacità relazionali e professionali. 2. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi, salvo quanto previsto per le ODV dagli articoli 32 e 33, di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e anche ai fini di quanto previsto all'articolo 18 tengono apposito elenco dei volontari che prestano la propria opera con continuità»;

9) all'articolo 17, sopprimere il comma 6;

10) all'articolo 17, comma 7 aggiungere il riferimento alla legge n. 74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

11) all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: «e le eventuali sedi secondarie»;

12) all'articolo 22, prevedere un termine massimo entro il quale il registro deve pronunciarsi, scaduto il quale deve valere il principio generale del silenzio assenso;

13) all'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le disposizioni di cui agli articoli 24, commi 1, 2 e 3, e del presente articolo, non si applicano alle reti associative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 41; in ogni caso, gli atti costitutivi o gli statuti devono rispettare il principio di democraticità, di elettività delle cariche sociali, e devono prevedere gli obblighi degli associati»;

14) all'articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le ODV sono enti del Terzo settore

liberamente costituiti per il raggiungimento di scopi solidaristici, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Sono costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta con almeno sette associati volontari o tre ODV, e svolgono una o più delle attività di cui all'articolo 5». Conseguentemente, al medesimo articolo 32, sopprimere il comma 3;

15) al medesimo articolo 32, comma 2, prevedere la possibilità che siano ammessi anche soci non volontari;

16) all'articolo 33, comma 2, dopo le parole: «raccolta fondi» aggiungere le seguenti: «e attività commerciali marginali di cui agli articoli 6 e 84»; al medesimo Pag. 175 comma, sopprimere il riferimento al comma 4 dello stesso articolo, in quanto l'articolo 33 contiene solo 3 commi;

17) all'articolo 35, sostituire il comma 3 con il seguente: «Le APS costituite esclusivamente o in maggioranza da altre APS, possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti non profit, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle APS. Tale condizione non si applica alle associazioni costituite in maggioranza da soci persone fisiche»;

18) all'articolo 39, concernente il bilancio sociale degli enti filantropici, dopo la parola: «importi» aggiungere le seguenti: «, nonché i beneficiari diversi dalle persone fisiche,»;

19) sostituire il comma 1 dell'articolo 41 nei seguenti termini: «Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Sono reti associative: a) le reti settoriali che associano almeno 20 enti del Terzo settore che esercitano la stessa attività di interesse generale in almeno cinque regioni; b) le reti associative nazionali che associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome; c) le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome». Conseguentemente, coordinare nel testo le altre disposizioni concernenti le reti associative;

20) all'articolo 50, comma 3, sopprimere l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di modifica della sezione di appartenenza al Registro;

21) all'articolo 53, comma 2, sopprimere il rinvio all'approvazione di leggi regionali per la disciplina dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore, che sembrerebbe tradursi in un inutile appesantimento, anche perché in ogni caso spetta alle regioni l'individuazione dello strumento normativo da utilizzare;

22) all'articolo 56, prevedere che le regole imposte dai commi 2 e seguenti si applicano alle convenzioni firmate dopo la pubblicazione del presente decreto;

23) all'articolo 57, dopo le parole: «rete associativa di cui all'articolo 41» aggiungere le seguenti: «o accreditati sulla base delle normative regionali»;

24) all'articolo 60, lettere a) e b), sopprimere le parole: «ove richiesto» con riferimento agli atti da sottoporre al parere, peraltro non vincolante, del Consiglio nazionale del Terzo settore»;

25) trasferire in una disposizione *ad hoc* il contenuto dell'articolo 61, comma 1, lettere b), c), k), l), in quanto attinente a limiti posti dalla legge e non si riferiscono, quindi allo statuto;

26) all'articolo 61, aggiungere il seguente comma: «Nelle regioni interessate dal sisma in centro Italia gli organismi territoriali di controllo (OTC) possono conservare in via transitoria e per un massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto il numero attuale dei CSV»;

27) riassegnare agli OTC la decisione sul numero dei CSV e sulla loro collocazione, conformemente con l'articolo 5 della legge n. 106 del 2016, sulla base dei criteri indicati dall'ONC, fondati sui principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la garanzia della presenza dei CSV in ogni regione e in proporzione alla popolazione. Conseguentemente, all'articolo Pag. 17661,

sopprimere il comma 2, e coordinare tale disposizione con articolo 64, comma 5, lettera c);

28) disciplinare le competenze dell'associazione dei CSV più rappresentativa, di cui al comma 7 dell'articolo 62, in modo analogo a quanto previsto per i CSV, in particolare in tema di democrazia interna, incompatibilità e limiti dei mandati;

29) all'articolo 64, comma 2, in merito alla composizione dell'ONC, alla lettera b) sostituire i due rappresentanti dei CSV con «due rappresentanti indicati Consiglio nazionale del terzo settore, di cui uno espressione del volontariato», dal momento che l'ONC è chiamato a valutare i CSV, e, alla lettera d), prevedere «due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno espressione delle regioni e l'altro dell'ANCI» anziché un membro;

30) sostituire il comma 2 dell'articolo 65 con il seguente: «Gli OTC sono costituiti in ciascuna regione e provincia autonoma, fatta salva la possibilità di accorpamenti in ragione della dimensione dell'area territoriale di riferimento». Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: «un membro per ogni regione per ciascun OTC, designato dalle regioni e/o dalle province autonome del territorio di riferimento»;

31) prevedere il pieno utilizzo dei 170 milioni di stanziamento, ripartendo le risorse assegnate tra: la copertura delle disposizioni di cui all'articolo 73 del provvedimento in oggetto, evitando così l'ulteriore riduzione del Fondo per le politiche sociali; l'incremento del numero dei volontari da avviare al Servizio civile; il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72, nonché il sostegno alle attività di registrazione, vigilanza e controllo;

32) all'articolo 77, comma 4, premettere la parola: «almeno» alle parole: «pari al maggiore»; apportare, quindi, la medesima modifica al periodo successivo relativo ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi;

33) all'articolo 77, comma 8, chiarire che l'esonero della contribuzione di vigilanza a favore della CONSOB da parte degli istituti di credito è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti la sola emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77;

34) sostituire l'articolo 79 con il seguente: ART. 79 (*Disposizioni in materia di imposte sui redditi*). – 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili. 2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle autorizzate, accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi.

3. Sono altresì considerate non commerciali: a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità Pag. 177 di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti; b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: a. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche

mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; *b.* i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi degli associati in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati, a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità». Con riferimento all'articolo 79 comma 5, dello schema di decreto, è necessario chiarire che devono essere considerate afferenti alla parte non commerciale le entrate relative ad operazioni di *cause related marketing* (*marketing sociale*) quali quelle di cessione gratuita del marchio, e le «entrate gratuite» (valorizzazione dei beni donati e dei servizi erogati a titolo gratuito);

35) all'articolo 80 dello schema di decreto, inserire, dopo il comma 4, il seguente: «5. Gli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225». Si ritiene altresì necessario specificare con norma interpretativa che le perdite fiscali degli enti che optano per la determinazione Pag. 178 forfetaria del reddito di impresa, generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario, possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del medesimo articolo 80, secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

36) all'articolo 81 integrare il comma 1 prevedendo che il bonus possa spettare anche per erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incompatibilità comunitaria, l'assegnazione del beneficio fiscale va limitato alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di natura non commerciale. Al medesimo comma, relativamente ai soggetti eroganti, è necessario chiarire che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell'IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza;

37) sostituire l'articolo 82, comma 2, con il seguente: «2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo»;

38) all'articolo 82, comma 3, ricomprendere nel regime ivi previsto anche le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo 82, o dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, che, ai sensi e alle condizioni di cui al medesimo articolo 4, esercitano le attività di cui all'articolo 5. Prevedere, inoltre, che le modifiche statutarie per adeguamenti normativi non scontino imposta di registro;

39) all'articolo 82, sostituire il comma 5 con il seguente: «Gli atti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo e informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo» e, al comma 6 dello stesso articolo, limitare l'esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, al fine di non ampliare l'ambito dell'esenzione rispetto a quanto attualmente previsto con perdita di gettito per gli enti locali»;

40) all'articolo 82, comma 10, chiarire con norma interpretativa che alle cessioni di beni e alle relative prestazioni accessorie, effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 125 del 2014, destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, si applica l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

41) all'articolo 83, sopprimere i commi 3, 4 e 5, inserendo una disposizione di coordinamento tra la riforma del Terzo settore e la legge n. 166 del 2016, che disciplina la materia delle cessioni per solidarietà sociale senza scopo di lucro di prodotti alimentari, farmaceutici e prodotti diversi agli enti del Terzo settore;

42) all'articolo 83, inserire un nuovo comma per fare salva la detrazione al 19 per cento dei contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818; ciò al fine di assicurare Pag. 179 ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Conseguentemente, all'articolo 102 comma 1, abrogare l'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) del TUIR;

43) all'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera *d*), al fine di non penalizzare le ODV rispetto al nuovo comma 2 dell'articolo 79, come sostituito dalla condizione n. 34 del presente parere;

44) all'articolo 85, comma 1, ultimo periodo, sopprimere il riferimento agli enti del Terzo settore dopo le parole «nonché nei confronti di enti»;

45) all'articolo 86, comma 1, sostituendo la parola: «applicano» con le seguenti: «possono applicare»;

46) all'articolo 86, comma 2, dopo le parole: «regime forfetario comunicando» aggiungere le seguenti: «nella dichiarazione annuale o», al fine di specificare che gli enti non di nuova costituzione potranno comunicare l'opzione ivi prevista nella dichiarazione annuale;

47) all'articolo 86, comma 15, sopprimere il richiamo alle condizioni di esclusione di cui al comma 3;

48) all'articolo 87 comma 1, inserire tra gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, anche quelli di cui all'articolo 80, prevedendo per questi ultimi il regime contabile «commerciale» semplificato, di cui all'articolo 2 della legge n. 398 del 1991;

49) sempre all'articolo 87, comma 1, sostituire la lettera *a*) con la seguente: «*a*) in relazione

all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro il maggior termine previsto dallo statuto qualora particolari esigenze lo richiedano, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

50) al medesimo articolo 87, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, le cui rendite e proventi non superino i limiti previsti dall'articolo 13 comma 2, gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti in presenza di rendiconto di cui al medesimo articolo 13, comma 2» e al comma 3 del medesimo articolo, chiarire, con norma interpretativa, che trovano in ogni caso applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 144 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in tema di determinazione dei redditi degli enti non commerciali;

51) all'articolo 89, comma 6, prevedere il riferimento agli enti di cui all'articolo 82 comma 1, in luogo degli enti non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, in quanto le attuali ONLUS confluiranno in imprese sociali non societarie, già comprese negli enti del Terzo settore, e altre rimarranno cooperative sociali;

52) al medesimo articolo 89 sopprimere il comma 15;

53) all'articolo 99, indicare con il numero «2.» il comma attualmente indicato con il numero «4.»;

54) sopprimere l'articolo 100;

55) all'articolo 102, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, si rileva la necessità di non abrogare la lettera «i) dell'articolo 100, comma 2, del TUIR» dal momento che tale disposizione agevolativa consente la deducibilità del costo dei lavoratori distaccati presso le attuali ONLUS; Pag. 180

56) dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente: «Articolo 103-bis – (Clausola di salvaguardia). 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: «secondo comma», con riferimento al richiamo all'articolo 3 della Costituzione, per un maggiore coordinamento con la legge n. 106 del 2016;

b) all'articolo 7, comma 2, consentire alle cooperative sociali di tipo B la possibilità di realizzare attività di raccolta fondi con le modalità ivi stabilite;

c) all'articolo 8, comma 3, sia soppressa la lettera b);

d) all'articolo 8, comma 3, lettera c), sostituire le parole: «valore normale» come le seguenti: «valore corrente»;

e) agli articoli 11 e 12 prevedere, in luogo del cambio di denominazione sociale, l'inserimento dell'indicazione «ETS iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore» nelle comunicazioni che spettano all'ente;

f) all'articolo 11, comma 2, introdurre la possibilità dell'iscrizione al registro delle imprese degli enti che svolgano attività commerciale secondaria se esercitano la propria attività in regime di partita IVA;

g) all'articolo 11, comma 3, predisporre misure volte a garantire l'effettiva corrispondenza delle imprese sociali ai requisiti del Terzo settore in merito alle loro finalità e operatività nonché a garantire che le imprese sociali non si sottraggano alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle

politiche

sociali;

h) all'articolo 12, prevedere un periodo di dodici mesi per consentire l'adeguamento degli enti del Terzo settore alle disposizioni sulla denominazione sociale;

i) all'articolo 14, comma 2, prevedere che si tenga conto, per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dei dati, delle dimensioni dell'ente, al fine di non aggravare i costi degli enti di minori dimensioni;

j) all'articolo 15, consentire che l'adempimento degli obblighi ivi previsti avvenga tramite l'utilizzo di strumenti informatici;

k) all'articolo 16, inserire, dopo il comma 1, il seguente: «Gli statuti degli enti del Terzo settore devono prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori, dei volontari non soci e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività adeguata al tipo di attività di interesse generale e alla grandezza dell'ente»;

l) all'articolo 17, verificare la possibilità di non applicare il divieto di cui al comma 5 a coloro che svolgono la propria attività volontaria in modo occasionale;

m) all'articolo 18, prevedere espressamente la possibilità di stipulare una polizza assicurativa collettiva per le manifestazioni o iniziative pubbliche a copertura dei volontari occasionali, intendendosi quelli che partecipano solo alla manifestazione o iniziativa o il cui impegno è di un solo giorno per semestre;

n) all'articolo 19, valutare se riconoscere e regolamentare l'utilizzo, da parte dei comuni e delle scuole, di volontari civici individuali e occasionali, prevedendo sia predisposto un apposito regolamento e che sia rispettato l'obbligo previsto dall'articolo 18;

o) nell'ambito del Titolo IV, introdurre un nuovo articolo che riguardi solo le fondazioni, estrapolando le disposizioni riferite alle fondazioni dagli articoli che le riguardano, al fine di rendere più agevole la lettura del testo e di facilitarne l'interpretazione;Pag. 181

p) all'articolo 22, comma 4, verificare la possibilità di prevedere una soglia più elevata ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, in linea con quanto previsto nel parere espresso dal Consiglio di Stato;

q) all'articolo 23, commi 2 e 3, chiarire che le disposizioni ivi previste non sono vincolanti e che, quindi, gli statuti degli enti possono disporre in maniera diversa;

r) all'articolo 24, distinguere, almeno per quanto riguarda il comma 3, le norme valevoli per gli enti composti solo da persone fisiche da quelli composti anche da altri enti;

s) all'articolo 30, innalzare le soglie di cui al comma 2 rendendole conformi a quelle individuate nel successivo articolo 31, comma 1, onde non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società profit;

t) all'articolo 32, verificare la possibilità del mantenimento in vigore dell'articolo 17 della legge n. 266 del 1991, avente per oggetto la possibilità che nei contratti collettivi di lavoro sia previsto il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni per svolgere attività di volontariato;

u) all'articolo 32, comma 2, valutare la possibilità di elevare la soglia del trenta per cento pur mantenendo la maggioranza alle ODV;

v) all'articolo 33, comma 1, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente;

w) all'articolo 33, chiarire la differenza tra ricevere contributi pubblici, di cui al comma 2, e il mero rimborso delle spese, previsto dal successivo comma 3;

x) all'articolo 36, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente, tenuto conto della diversa natura delle APS rispetto alle ODV, nonché l'opportunità di indicare quali siano le fonti di finanziamento delle APS;

y) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole; «dall'articolo 22» aggiungere le seguenti: «per gli enti con personalità giuridica»;

z) all'articolo 48, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove le suddette informazioni non siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria», nonché prevedere, al

comma 3 del medesimo articolo, che, per esigenze di semplificazione, i dati relativi ai contributi pubblici percepiti e i rendiconti della raccolta fondi siano inseriti nei bilanci e nella relazione di cui agli articoli 13 e 14;

aa) all'articolo 48, comma 4, collegare la cancellazione dal Registro a ripetute violazioni dell'obbligo di deposito degli atti e dei loro aggiornamenti;

bb) all'articolo 49, considerare il caso in cui la cancellazione dal Registro derivi da una libera scelta, non motivata, e non solo, quindi, dal verificarsi di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente;

cc) nell'ambito dell'articolo 53, concernente il funzionamento del Registro, prevedere un meccanismo in base al quale l'ente del Terzo settore che non abbia ottenuto l'iscrizione a livello regionale possa fare istanza al livello nazionale;

dd) ampliare la disposizione di cui all'articolo 57 all'intero trasporto sanitario che ricada nella responsabilità delle aziende sanitarie;

ee) inserire, nell'ambito del titolo VII, il richiamo alla disciplina di cui all'articolo 112 e alla sezione IV del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), nonché ai principi di cui al considerando n. 114 della Direttiva n. 24/14/UE, assicurando il relativo coordinamento;

ff) all'articolo 59, rivedere la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, che si compone di 26 membri, laddove tale organo sarebbe rappresentativo di 300.000 soggetti circa;

gg) all'articolo 64, valutare se mantenere la scelta della fondazione con riferimento Pag. 182 all'ONC ovvero se – come si ritiene preferibile – optare per una soluzione diversa (ad esempio un'associazione con personalità giuridica), attribuendo all'ONC compiti di coordinamento anziché di controllo e prevedendo, per quanto riguarda la composizione, una maggiore presenza della rappresentanza «pubblica», anche tenuto conto del finanziamento previsto tramite credito di imposta;

hh) rivedere l'impianto stesso dell'articolo 65, che sembrerebbe non conforme al dettato dell'articolo 5, lettera *f*), della legge n. 106 del 2016, che parla chiaramente di «organismi», mentre tale non può essere considerato un ufficio territoriale periferico, né si comprende come possa in tale veste dotarsi di un proprio regolamento, sia pure soggetto a verifica;

ii) all'articolo 71, comma 1, sopprimere le parole: «purché non di tipo produttivo»;

jj) all'articolo 71, comma 3, introdurre un meccanismo in base al quale la durata della cessione in comodato sia commisurata allo stato dell'immobile e, quindi, ai costi richiesti all'ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

kk) agli articoli 80 e 86, introdurre una norma interpretativa volta a chiarire che continuano, in ogni caso, a trovare applicazione le norme contenute nell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

ll) inserire, agli articoli 82, comma 7, e 89, comma 6, le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro consorzi tra i soggetti ivi previsti;

mm) all'articolo 83, comma 1, prevedere, in luogo della detrazione d'imposta delle liberalità erogate a favore degli enti del Terzo settore da persone fisiche, la deducibilità delle predette liberalità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato;

nn) all'articolo 95, comma 4, chiarire quale sia l'oggetto della verifica e quale interlocuzione intercorra con gli uffici regionali;

oo) all'articolo 97, comma 3, prevedere che della Cabina di regia facciano comunque parte due componenti designati dalla Conferenza unificata;

pp) all'articolo 99, completare il percorso delineato dal decreto n. 178 del 2012 e posto in capo al Ministero della salute, anche prevedendo l'effettivo subentro dell'Associazione della Croce rossa italiana nei rapporti attivi e passivi, nonché nella piena disponibilità e proprietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare posto in capo all'ente strumentale alla Croce rossa italiana, del quale, pertanto, è necessario si concluda in modo sollecito, anche a tutela della certezza dei rapporti giuridici in essere con i terzi, il processo liquidatorio avviato dal decreto legislativo 28 settembre

2012, n. 178, e tuttora non concluso a causa della complessità di un quadro normativo di difficile interpretazione e applicazione;

qq) all'articolo 102, comma 3, sostituire le parole: «e all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342» con le seguenti: «e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342»;

rr) aggiungere, in fine, la previsione per cui i decreti di cui agli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, 13, comma 3, 14, comma 1, 18, comma 2, 19, comma 2, 46, comma 3, 47, comma 5, 53, comma 1, 59, comma 3, 62, comma 6, 54, comma 1, 64, comma 3, 65, comma 4, 76, comma 4, 77, comma 15, 81, comma 7, e 96, comma 1, del presente decreto, ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.